

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1960

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRUSONE, ARTINI, BASILIO, RIZZO, CORDA,  
TOFALO, PAOLO BERNINI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti l'11 ottobre 2013 nelle acque internazionali al largo di Lampedusa e sullo svolgimento delle operazioni di soccorso

*Presentata il 16 gennaio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'11 ottobre 2013, a 113 chilometri da Lampedusa e a 218 chilometri da Malta, una nave peschereccio, carica di profughi siriani, tra i quali circa 150 bambini, è affondata in mare rendendo ancora più drammatica e pesante la lista dei morti nel Mediterraneo tra le persone che fuggono dalla guerra e dalla fame. I dati approssimativi — (trattandosi di una nave che trasportava illegalmente profughi, purtroppo il conto dei passeggeri non può che essere approssimativo) — parlano di almeno 268 annegati, 26 corpi recuperati, 212 sopravvissuti. Insomma ci troviamo di fronte a una delle più gravi tragedie nel Mediterraneo degli ultimi decenni. Nell'inchiesta del giornalista Fabrizio Gatti, pubblicata dal settima-

nale *L'Espresso* del 5 dicembre 2013, si ricostruiscono gli eventi che, qualora confermati, metterebbero in luce l'inefficacia del sistema di soccorso e gravi responsabilità nel ritardo con cui è stato risposto alla richiesta di aiuto pervenuta a più riprese dall'imbarcazione dei profughi. Secondo la ricostruzione de *L'Espresso*, infatti, già alle ore 11, dal dottor Mohanad Jammo, primario del reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Aleppo, parte una prima telefonata alla centrale di coordinamento di Roma del comando generale delle Capitanerie di porto, una struttura della Marina militare, inquadrata nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da cui dipende l'attività della Guardia costiera. Questa è l'unica chiamata la cui

esistenza è smentita dall'ammiraglio Felicio Angrisano e sulla quale le ricostruzioni delle autorità non coincidono con le dichiarazioni del dottor Jammo. Secondo l'ammiraglio Angrisano, infatti, solo alle 12 e 26 dell'11 ottobre « giunge da apparato telefonico satellitare alla centrale operativa una chiamata fortemente disturbata e a tratti incomprensibile. Dopo cinque minuti di tentativi di comunicare la linea cade. L'esperienza maturata induce comunque a contattare, come già fatto in centinaia e centinaia di casi analoghi, il gestore della rete Thuraya, che ha sede negli Emirati Arabi ». Otto minuti dopo, alle 12 e 39, il dottor Jammo richiama e la telefonata prosegue fino alle 12 e 56. La voce è più comprensibile, « tanto da permettere — scrive l'ammiraglio Angrisano — di acquisire alcuni elementi, numero e nazionalità delle persone a bordo, luogo di partenza, la presenza di due bambini bisognosi di cure, fornendo per ultimo la posizione dell'unità che, con motore fermo, imbarca acqua ». A bordo ci sono infatti diverse persone ferite da raffiche di mitra di una motovedetta libica che per tutta la notte aveva inseguito la nave dei fuggitivi. Le pallottole avevano forato lo scafo, alcuni passeggeri erano gravemente feriti e il peschereccio cominciava a imbarcare acqua. I profughi siriani erano stati tenuti prigionieri dal 7 al 10 dicembre in un casolare di Zuwara, in Libia, e da quel porto obbligati a salire a bordo del peschereccio dai fratelli Khaled e Mohamed, noti trafficanti di esseri umani che si sono arricchiti con l'emergenza profughi.

Anche ignorando la chiamata delle 11, non confermata dall'ammiraglio Angrisano, alle ore 13 c'era ancora tutto il tempo per far partire le motovedette e i pattugliatori da Lampedusa e per ordinare alla nave *Libra* della Marina militare italiana — sui cui *radar* la nave dei profughi è visibile — che, secondo la ricostruzione giornalistica si trovava a una distanza tra le 27 e le 10 miglia, mezz'ora di navigazione o poco più, dalla nave in difficoltà. Né l'Italia né Malta chiedono il suo intervento. La Marina militare contesta questa ricostruzione, sostenendo che alle 13 e 34

la nave *Libra* si trovasse a 27 miglia (circa 50 chilometri) dal punto di richiesta del soccorso. Alla velocità massima della nave, 20 nodi (37 chilometri orari), con il mare calmo di quel giorno, avrebbe comunque potuto raggiungere i profughi intorno alle 15, in un'ora e mezzo di viaggio.

La *Libra* arriverà invece solo alle ore 18, perché soltanto dopo l'affondamento della nave dei profughi il coordinamento di Malta chiede alla centrale operativa di Roma il concorso degli italiani. La cosa più imbarazzante sarebbe però la confusione su chi doveva intervenire tra Malta e l'Italia. Alle 13 dell'11 ottobre era ancora possibile salvare tutti i naufraghi, ma la centrale operativa di Roma rinunciava all'intervento diretto e passava la richiesta di soccorso a Malta, nonostante la distanza tra l'isola di Lampedusa e la nave dei profughi fosse la metà della distanza tra la stessa e l'isola di Malta.

Nel suo resoconto scritto l'ammiraglio Angrisano sostiene che « l'unità si trova nell'area di responsabilità di Malta e quella centrale di coordinamento viene pertanto interessata alle 13 dalla centrale operativa della Guardia costiera che comunica di aver anche individuato nella zona due navi mercantili, più prossime alle unità dei migranti, rispettivamente a 25 e 70 miglia ». Secondo *L'Espresso*, alle 13 e 34 di quel pomeriggio si nasconderebbe un altro retroscena incredibile. È il momento in cui l'avviso ai naviganti del centro operativo di Roma viene diramato a tutto il mondo: la nota « *hydrolant 2545* » chiede alle navi in transito di assistere, se possibile, il peschereccio dei profughi. Alle navi in transito, ma non alla nave *Libra*. Alle 16 e 22 l'autorità di Malta informa Roma che un proprio aereo ha individuato il peschereccio alla deriva. Alle 17 e 07, sempre da La Valletta, avvertono che il peschereccio si è capovolto e chiedono aiuto all'Italia. Soltanto alle 17 e 51 arriva sul posto la prima nave soccorso, il pattugliatore maltese P61. Verso le 18 si unisce la *Libra*, ma ormai è troppo tardi.

A questa ricostruzione il Governo italiano, attraverso il Sottosegretario di Stato Gioacchino Alfano, ha risposto in modo

non convincente all'interpellanza n. 2-00330 presentata dai deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle appellandosi alla lettera della Convenzione internazionale di Amburgo, sottoscritta nel 1979 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 2 aprile 1989, n. 147. Sostanzialmente, per il Governo italiano la competenza dei soccorsi spettava alle autorità della Repubblica di Malta.

La proposta di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta e ne definisce i compiti.

L'articolo 2 ne stabilisce la composizione, venti deputati e venti senatori, la strutturazione dell'ufficio di presidenza e la durata (pari a dodici mesi).

L'articolo 3, suddiviso in dieci commi, stabilisce i poteri e i limiti della Commissione.

L'articolo 4 stabilisce l'obbligo del segreto, nei casi previsti dall'articolo 3, commi 3, 5, 6, 7 e 10, e prevede le sanzioni da applicare in caso di violazione dello stesso.

L'articolo 5 disciplina l'organizzazione interna e la distribuzione delle spese di funzionamento tra le Camere.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione e compiti).*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti al largo delle coste italiane, a 80 miglia dall'isola di Lampedusa, il giorno 11 ottobre 2013, che, a seguito dell'affondamento di un'imbarcazione, hanno condotto alla morte di 268 persone, con il compito di indagare su quanto accaduto, verificare l'andamento degli eventi e accertare eventuali responsabilità.

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno condotto alla morte delle persone che erano a bordo dell'imbarcazione, indagando, tra l'altro, sugli aspetti relativi:

a) alle comunicazioni avvenute tra i migranti e i competenti organi italiani;

b) alle comunicazioni avvenute tra i competenti organi italiani e quelli maltesi;

c) alla titolarità delle responsabilità di comando in relazione alla situazione di crisi determinatasi.

## ART. 2.

*(Composizione e durata).*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci

giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui un deputato e un senatore, e da due segretari, di cui un deputato e un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i candidati più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.

4. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

5. La Commissione, al termine dei lavori e comunque ogniqualvolta lo ritenga necessario, riferisce alle Camere sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

6. La Commissione, quando lo ritenga opportuno, può riunirsi in seduta segrete.

### ART. 3.

#### *(Poteri e limiti).*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.

3. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti sui fatti che sono oggetto dell'inchiesta.

6. Per i fatti che sono oggetto dell'inchiesta non sono opponibili alla Commissione i segreti professionale e bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

7. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

9. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza degli atti, dei documenti e delle informazioni trasmessi ai sensi del presente articolo fino a quando essi siano coperti da segreto secondo la rispettiva disciplina.

10. La Commissione stabilisce quali ulteriori atti e documenti non devono

essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

ART. 4.

*(Obbligo del segreto).*

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3, 5, 6, 7 e 10.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 5.

*(Organizzazione interna).*

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione di Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, d'intesa tra loro, mettono a disposizione il personale necessario per il funzionamento della Commissione. Eventuali spese di consulenza o per viaggi di lavoro concernenti l'inchiesta, nel limite massimo annuo di 50.000 euro, sono poste per metà a carico del bilancio intero del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

